

N. 467/02 SENT.

N. 847/03 R.G.LAV.

N. 824/4 CRON.LAV.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO**

**-Sezione Lavoro-**

Il giudice dr. Pier Giorgio Palestini , decidendo quale giudice del lavoro ed in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato , mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 847 del ruolo generale affari contenziosi di lavoro dell'anno 2003 avente per oggetto "pubblico impiego - annullamento sanzione disciplinare ", promossa

DA

Marucci Vincenzo, rappresentato e difeso come in atti,

ricorrente

CONTRO

Comune di San Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso come in atti,

resistente

Conclusioni: come da atti di causa

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno – Giudice del lavoro , Marucci Vincenzo, premesso di essere dipendente del Comune di San Benedetto del Tronto presso il Comando di Polizia Municipale e di essersi visto comminare con lettera del 10.4.03 prot. N. 17111 dal Dirigente Settore Affari Generali , un provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni tre per aver svolto il ruolo di Pubblico Ministero

presso il Giudice di Pace senza essere stato a ciò autorizzato, chiedeva l'annullamento della sanzione previa declaratoria di illegittimità della stessa. Chiedeva altresì la rifusione delle spese processuali.

La parte convenuta resisteva con memoria deducendo la cessazione della materia del contendere per essere stata la sanzione revocata e comunque chiedendo in via gradata il rigetto delle avverse domande. Con vittoria di spese del giudizio.

Erano versati in atti documenti e la fase istruttoria si svolgeva senza assunzione di prove costituenti. Quindi, vagliate le risultanze processuali, il giudice decideva la causa come da dispositivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I. Il ricorso è fondato e va accolto.

II. Va preliminarmente osservato che non può ritenersi cessata tra le parti la materia del contendere, come sostenuto dalla difesa resistente.

Ed infatti, se è vero che il provvedimento disciplinare de quo è stato ritirato in data 5.5.04 dal Dirigente del Comune di San Benedetto del Tronto che lo emise, nondimeno residuano margini di interesse del ricorrente alla pronunzia.

Ed infatti, come è agevole desumere dalla lettura del provvedimento 5.5.04 del Dirigente Affari Generali del Comune di San Benedetto del Tronto (nonostante la sua incerta formulazione letterale laddove in oggetto si legge "revoca" e nel contesto dell'atto si parla di annullamento) esso deve correttamente qualificarsi come revoca.

Fondamentali principi di diritto amministrativo insegnano che

- la revoca consiste nel ritiro di un atto per ragioni di opportunità per una diversa valutazione delle esigenze di interesse pubblico in relazione alle circostanze di fatto esistenti al momento in cui l'atto venne emanato: essa non implica un riesame di legittimità ed ha efficacia ex nunc;

- l'annullamento consiste nel ritiro di un atto inficiato da vizi di legittimità e quindi opera ex tunc.

Il provvedimento di ritiro de quo testualmente recita "(...) *Su conforme parere del dirigente preposto alla PM dott. Franco Ruggieri, ho deciso di annullare detto provvedimento disciplinare. Ciò trova motivo nel fatto che successivamente all'adozione del medesimo provvedimento disciplinare, la fattispecie è stata per la prima volta regolata dall'art. 10 CCNL 22.1.04 che ha introdotto esplicitamente il diritto al permesso retribuito per lo svolgimento delle funzioni di Pubblico Ministero(...)*".

E' evidente pertanto che la determinazione della PA muove non dal rilievo della originaria illegittimità della sanzione disciplinare adottata ma da una riconsiderazione di opportunità della vicenda in esito ad un evento nuovo e successivo costituito dalla norma collettiva richiamata. Come tale l'atto di ritiro in esame è revoca (con effetti ex nunc) e non annullamento (con effetti ex tunc).


Ora, data la gravità dell'episodio e delle conseguenze sul piano professionale e personale del ricorrente, è evidente il suo perdurante interesse al riconoscimento della illegittimità originaria dell'addebito disciplinare.

Quindi sulla domanda, lungi dall'essere cessata la materia del contendere, va emessa pronunzia nel merito.

III. La sanzione disciplinare inflitta al ricorrente è del tutto illegittima.

Riesce in verità difficile persino rintracciare le fonti normative del rilievo.

Ed in effetti nel provvedimento di contestazione si fa genericamente riferimento alla violazione dell'art. 23 CCNL "Doveri del dipendente" mentre nella nota prot.n. 22459 del Dirigente Affari Generali destinata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno si precisa trattarsi della violazione dell'art. 23 comma 3 lett a) CCNL del 6.7.95 per aver il dipendente ommesso di richiedere al Dirigente competente l'autorizzazione



a svolgere l'attività di PM dinanzi al Giudice di Pace. Ciò sul presupposto che l'attività svolta come PM delegato sia estranea ed esterna al rapporto di lavoro e consista in attività di collaborazione con altri organi della PA e come tale vada debitamente autorizzata.

L'assunto è radicalmente errato.

Ed infatti innanzitutto non esiste alcuna norma pubblica o collettiva che preveda l'obbligo di autorizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate dal PM. Tant'è che la norma contrattuale richiamata ha ad oggetto in generale i doveri di osservanza del dipendente e nulla dice in proposito.

L'art. 50 del Decreto Legislativo 28.8.00 n. 274 invece prevede al I comma che *“Nei procedimenti penali davanti al Giudice di Pace le funzioni di Pubblico ministero possono essere svolte, per delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario: a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno preso parte alle indagini preliminari (...).”*

Il Maggiore Marucci è ufficiale di Polizia Giudiziaria e, come tale, è quindi direttamente sottoposto agli ordini ed alle direttive del Procuratore della Repubblica. E naturalmente tra i compiti assegnati rientra a pieno titolo la funzione di delegato di udienza.

Il richiamato legame gerarchico diretto con il PM impone che l'Ufficiale di PG non abbia alcun obbligo di chiedere autorizzazione all'ente di appartenenza, a parte i doveri di informazione e comunicazione al Comando di appartenenza finalizzati all'organizzazione dell'ufficio in relazione all'indisponibilità del delegato (doveri che nella fattispecie non risultano violati).

In realtà non sussiste “conflitto” tra l'attività prestata alle dipendenze dell'ente territoriale presso il Comando di Polizia Municipale e quella di Ufficiale di PG ma necessaria integrazione, ripetendo entrambe il proprio titolo dalla stessa investitura pubblica di funzioni. L'attività svolta quale




Ufficiale di PG è necessariamente attività di servizio. Ed il punto è di tale evidenza che non vale argomentare oltre.

Con la precisazione che l'attività svolta nell'esercizio di funzioni di PG, per la natura delle funzioni stesse, viene espletata con soggezione diretta al PM e con l'esclusione radicale di ogni intermediazione dell'ente di appartenenza.

Ove si ritenesse che di fronte alla delega del Procuratore della Repubblica l'espletamento dell'incarico da parte del dipendente-Pubblico Ufficiale sia condizionato dalla Amministrazione di provenienza ben potrebbe ipotizzarsi la paradossale situazione del dipendente-PU che da un lato è obbligato a svolgere le funzioni delegate dall'AG perché altrimenti il suo comportamento costituirebbe reato e dall'altro è impedito a prestare le stesse funzioni da un discrezionale diniego della PA di appartenenza (con il rischio di procedimento disciplinare in caso di mancata osservanza).

V. Va poi precisato che:

- il richiamo, contenuto nel provvedimento disciplinare impugnato, all'art. 89 degli *"Indirizzi per l'applicazione di disposizioni in materia di assunzioni e per la gestione degli uffici, servizi e settori"* è inconferente perché concerne il cumulo di impieghi retribuiti presso lo Stato o altri enti pubblici;
- il richiamo della difesa resistente all'art. 53 D.Lvo n. 165/01 depone in senso esattamente contrario agli assunti di parte: infatti la norma tratta di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per i pubblici dipendenti e prevede l'autorizzazione proprio (e solo) per gli incarichi che non siano già previsti dalla legge, come quello di PM delegato;
- l'art. 20 CCNL, richiamato pure dalla difesa resistente, si riferisce alle diverse funzioni di giudice onorario o vice procuratore onorario che - è appena il caso di ricordarlo - sono incarichi onorari



remunerati aventi natura , funzione e disciplina del tutto diverse ed autonome rispetto a quelle dell'ufficiale di PG delegato.

VI. In definitiva il Maggiore Marucci ha fatto pienamente e lodevolmente il suo dovere mentre il Comune di San Benedetto del Tronto ha illegittimamente preteso di esercitare nei suoi confronti poteri (autorizzatori) del tutto inesistenti.

Consegue la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare inflitta e l'annullamento ex tunc della stessa.

Le spese del presente giudizio rimangono a carico del resistente liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa , così provvede:

*1-dichiara l'illegittimità della sanzione inflitta al ricorrente dal Comune di San Benedetto del Tronto con nota del 10.4.03 prot.n. 17111 ed annulla la sanzione stessa;*

*2-condanna il Comune resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio liquidate in complessivi euro 2663,53 di cui euro 583,53 per diritti euro 2080,00 per onorari oltre maggior. rimb. forfett. CAP e IVA come per legge.*


Ascoli Piceno , 6 luglio 2004

IL CANCELLIERE B 3  
Anna Maria Bianchi



IL GIUDICE

dott. Pier Giorgio Palestini



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 AGO. 2004

IL CANCELLIERE B 3  
Anna Maria Bianchi

